i libri *De gratia et libero arbitrio* e *De correptione et gratia* che ricondussero tra loro la pace e la tranquillità. Invece da un'altra parte, si levò una contraddizione più forte, provocata dalla seconda di queste opere.

La durezza, colla quale Agostino proponeva la sua teoria della predestinazione, indusse i monaci di *Marsiglia* e dei dintorni, con a capo l'abate **Giovanni Cassiano,** a dichiararsi contro di lui. Quella teoria sembrava loro in opposizione colla Sacra Scrittura, e pareva contenere un gran pericolo per la vita morale e cagionare un certo fatalismo. Cassiano [1] la chiama addirittura un *ingens sacrilegium.* Essi da parte loro dichiararono che la *predestinazione* non dipende dal solo beneplacito di Dio, ma dalla prescienza di Dio, giacchè Dio elegge quelli, che prevede rendersi degni della elezione; in altri termini, la predestinazione è condizionata, non assoluta, e la volontà salvifica è universale. La *fede* e il *desiderio* del bene, così credevano in secondo luogo (e similmente un certo Vitale in Cartagine) [2], si iniziano dall'uomo, quantunque l'opera non si eseguisca senza la grazia. In terzo luogo, il volere dell'uomo precede, come la grazia in genere, così specialmente il dono della *perseveranza;* e l'uomo, come può accettare questo dono, così può anche rifiutarlo non essendo inammissibile, come diceva Agostino [3]. Contro queste obbiezioni Agostino si difese nei due scritti *De praedestinatione Sanctorum* e *De dono perseverantiae.* Dopo la sua morte, che avvenne indi a non molto (430), *Prospero* d'Aquitania ed *Ilario,* i quali lo avevano informato di quel che era avvenuto nelle Gallie meridionali, continuarono la lotta contro il semipelagianismo, come più tardi fu chiamato questo partito. Per opera di costoro, anche il papa *Celestino* ebbe parole di lode per il vescovo d'Ippona (431). Nondimeno, il semipelagianismo si mantenne ancora per parecchio tempo nella Gallia. Persino il sinodo di Arles, circa il 473 (475)

[1] *Collat.* XIII, 7.

[2] Aug. *Ep.*. 217.

[3] Prosp. et Hilar. *Ep. ad Aug.* inter Aug. epp. 225-226.

si mostrò ad esso propenso. Invece i sinodi di Valenza ed *Orange* del 529, quest'ultimo (Arausicano II) presieduto da Cesario, arcivescovo di Arles, e confermato dal papa Bonifacio II, si dichiararono per la sentenza di S. Agostino, e con essi la controversia, in sostanza, ebbe termine.

Uno scritto polemico contro Agostino porta il titolo *Praedestinatus.* In esso la sua dottrina fu combattuta in tal maniera da un preteso discepolo del Santo, che ne uscì sfigurata e spinta fino all'esagerazione. Campione principale del semipelagianismo fu però il vescovo *Fausto* di Riez. Egli si levò contro il prete *Lucido,* il quale non solo rinnovò l'augustinismo, ma lo esagerò ancora in parte, e per ordine del sinodo di Arles, in cui Lucido dovette ritrattarsi, espose più ampiamente la sentenza dei Galli rispetto al *De gratia.* Contro di lui si diressero perciò gli attacchi dei seguaci di Agostino. I monaci sciti di Costantinopoli, con a capo Giovanni Massenzio, si adoprarono in Roma, perchè Fausto fosse condannato, e poichè il papa Ormisda non corrispose a pieno ai loro desiderî, si rivolsero ai vescovi africani. Questi infatti, in una lettera sinodale del 523, si dichiararono contro Fausto. Il vescovo *Fulgenzio* di Ruspe, il quale probabilmente distese la lettera, assunse l'incarico di confutarlo più ampiamente nel *De veritate praedestinationis et gratiae Dei,* nonchè nei sette libri *Contra Faustum,* non pervenuti a noi.

La dottrina di Agostino, del resto, non fu ritenuta sempre nel pieno rigore dai suoi difensori. Per toglierle le durezze che offendevano, Prospero attribuì più esplicitamente la riprovazione dei peccatori alla prescienza divina e limitò la predestinazione all'elezione. L'autore ignoto del *De vocatione gentium* insegna persino essere in Dio una volontà salvifica universale.

CAPITOLO III.

COSTITUZIONE DELLA CHIESA.

§ 59.

Gli uffici ecclesiastici [1].

La diffusione del cristianesimo e l'aumento delle comunità verificatosi in questo periodo, cagionarono varie mutazioni negli ufficî della Chiesa. Prima di tutto, i più anziani ossia i primi fra i preti e diaconi ebbero il nome di *arcipreti* e *arcidiaconi.* Il primo era il vicegerente

[1] Thomassin, *Vet. et nov. eccl. discipl.*, P. I., l. II, c. 97-108.

del vescovo nelle funzioni sacerdotali, l'altro lo aiutava nell'amministrazione e nella giurisdizione, e perciò il suo ufficio fu di grande influenza. Ecco perchè spesso, segnatamente in Roma, l'arcidiacono succedeva al Vescovo.

Si crearono pure nuovi offici: gli *ermeneuti* ossia interpreti, i quali dovevano tradurre la Sacra Scrittura e la predica a quella parte dei fedeli, che non intendevano la lingua del paese; i *cantori* (ψάλται, ψαλτῳδοί, *cantores*, *confessores*), i quali cantavano i salmi e gli altri cantici nelle funzioni; i *parabolani*, i quali assistevano gli ammalati; i *copiati* (κοπιάται, *fossores*), che seppellivano i morti; i *mansionarii* (anche *custodes*) che custodivano la chiesa; i *sincelli*, ossia famigliari e consiglieri del vescovo, i quali specialmente dovevano tutelare la buona riputazione del medesimo; gli *economi*, nell'Occidente chiamati *vicedomini*, che amministravano i beni delle chiese, dal concilio di Calcedone (c. 26) erano prescritti a tutte le chiese episcopali; i *difensori* (ἔκδικοι, *defensores*), che difendevano le cause ecclesiastiche; i *notari* (ὀξυγράφοι), i quali stendevano gli atti, che erano conservati dagli *archivarii* (χαρτοφύλακες); e gli *apocrisiarii* ossia, i rappresentanti dei patriarchi alla corte di Costantinopoli, e altri ancora.

I nuovi uffici appartengono, specialmente all'Oriente. Dall'altra parte quivi alcuni degli antichi uffici vengono soppressi. Inoltre, verso la fine di questo periodo o sul principio del seguente, spariscono gli *esorcisti* e gli *ostiarii*. Gli *acoliti* rimasero persino sconosciuti affatto in tutto l'Oriente, e quei due uffici, probabilmente, presso i Greci non ebbero mai il grado di un ordine nel senso stretto. L'esorcista nelle Costituzioni apostoliche (VIII, 26) non è nominato nella serie degli ordini, bensì in quella degli stati ecclesiastici, che vengono dopo quelli, e nell'ammissione ai quali non vi fu l'imposizione delle mani, anzi vi occupò l'ultimo posto dopo i confessori, le vergini e le vedove. Gli ostiarî sono menzionati bensì in altre parti dell'opera, non però in quei capitoli.

Del resto, neppure in Occidente esisteva da per tutto il medesimo ordinamento. Nel trattato, conservatoci sotto il nome di Girolamo, *De septem ordinibus Ecclesiae*, i fossori sono l'ordine infimo, invece mancano gli esorcisti e gli accoliti (*P. L.*, 30, 148-162).

Divenendo più generale il battesimo dei bambini, l'ufficio delle *diaconesse* non ebbe più ragione di esistere. Nelle Gallie fu soppresso ben presto da varî sinodi (Orange, 441, c. 26; — Epaon, 517, c. 21; — Orléans 533, c. 18), e tutto ci fa credere che in quel tempo sparì. Altrove sparisce nel prossimo periodo.

§ 60.

Istruzione, elezione, sostentamento e qualità del clero [1].

1. Quantunque continuasse generalmente lo stesso modo d'istituire il clero, tuttavia in vari luoghi si adottarono metodi nuovi. Eusebio di Vercelli ed Agostino, raccogliendo i chierici della loro Chiesa a vita comune nella loro casa, e curando in pari tempo che i più giovani fossero istruiti dai più anziani, istituirono una specie di *seminario*. Simili istituti si eressero in Ispagna per l'istruzione di coloro che già da fanciulli si dedicavano allo stato ecclesiastico. In Italia anche i preti di campagna accoglievano nelle loro case chierici giovani per istruirli nel ministero sacro e formarne così eccellenti successori; e questa pratica fu imitata in molti luoghi. Il sinodo di Vaison nel 529 (c. 1) la prescrisse per tutta la provincia d'Arles. Finalmente, parecchi *monasteri* furono semenzai per il clero. Non pochi vescovi ne uscirono, o almeno vi erano stati per qualche tempo.

2. L'ordinamento nella provisione delle sedi episcopali restò essenzialmente l'antico. Il desiderio di certi vescovi, di nominare essi medesimi il successore, fu combattuto da vari sinodi e si mantenne saldo il diritto di elezione del popolo e dei vescovi comprovinciali. In *Oriente* però fu limitata la partecipazione del popolo nelle elezioni. Giustiniano I la permise solo al clero ed ai nobili, e questi potevano proporre tre candidati; al metropolita spettava poi il diritto di nominare il più degno. Più tardi, probabilmente nel periodo seguente, l'elezione del popolo cessò del tutto, ed il

[1] THOMASSIN, *Nov. et vet. eccl. discipl.*, P. I., l. III, c. 2-5. — PHILLIPS, *Kirchenrecht*, I, p. 88-99. — FUNCK, *Abhandlb. und Untersuchungen*, I, 111-155. — *RE. d. chr. A.*, 1, 304-307; *Th. Qu.* 1900, p. 157-160.

diritto di proporre fu trasferito ai vescovi della provincia. Nell'*Occidente*, e più particolarmente nel regno dei Franchi, all'elezione s'aggiunse la conferma del re. Questo ordinamento è testimoniato dal sinodo di Orléans del 549 (c. 10). Gli Ostrogoti ed i Bizantini, poichè Teodorico il Grande, dopo la morte di Giovanni I (526), ebbe esercitato una influenza decisiva nell'elezione di Felice III, pretendevano per sè pure il diritto di conferma per la Chiesa romana. Per non ritardare troppo la provvisione della Sede apostolica, sin da Costantino Pogonato, cioè dall'elezione di Benedetto II, la conferma non si fece più dall'imperatore, ma dall'esarca di Ravenna.

3. I chierici parte vivevano ancora del patrimonio privato, parte del lavoro delle mani. Negli *Statuta Ecclesiae antiqua*, che è una collezione di canoni appartenente, come si credette, al quarto sinodo di Cartagine (398), che però fu fatta nel secolo V nelle Gallie o in Ispagna [1], essi erano persino obbligati ad un mestiere o all'agricoltura (c. 51-53). La mercatura, invece, fu loro proibita sotto Valentiniano III, sotto pena di perdere i privilegi del loro stato, benchè Costantino Magno l'avesse incoraggiata coll'esenzione dalla tassa di commercio. Dall'altra parte si andava aumentando il patrimonio delle chiese per il diritto di accettare legati ed eredità, concesso già da Costantino. Riguardo all'usufrutto di questo patrimonio, secondo l'uso romano, i frutti si dividevano in quattro parti: una parte spettava al vescovo, un'altra al rimanente del clero, le altre due parti servivano per il mantenimento delle fabbriche e per il sostentamento dei poveri. In Ispagna le rendite si dividevano in tre parti, non essendo assegnata ai poveri una parte fissa, e così pure nelle Gallie. Le chiese rurali bentosto ebbero un patrimonio proprio, e naturalmente i frutti spettavano ad esse, sebbene il vescovo figurasse da proprietario; del resto non è

[1] MALNORY, *S. Césaire* 1894, p. 50-62. — *Congrès scientif. internat. des catholiques*, 1894, II (1895), 220-231. — *Th. Qu.*, 1896, p. 693.

escluso che quest'ultimo abbia percepito certe somme. In ogni modo, le chiese rurali dovevano cedere a lui la terza parte delle oblazioni dei fedeli.

4. Per ciò che riguarda le qualità personali del clero, vediamo un nuovo requisito, cioè lo stato di *libertà*. Gli schiavi potevano essere ordinati solamente col consenso del loro padrone, il quale doveva loro dare la libertà; chè altrimenti i ministri della Chiesa si sarebbero trovati in una condizione poco confacevole al loro grado. Di più il sinodo di Sardica (c. 10) ampliò quel precetto dell'apostolo, di non imporre le mani ad un neofito, prescrivendo, che nessuno doveva esser innalzato immediatamente dallo stato laicale all'episcopato, ma prima fosse provato per un tempo conveniente nei diversi gradi dell'ordine. D'altra parte, la risoluzione di dedicarsi allo stato ecclesiastico doveva essere stabile, essendo il ritorno allo stato laicale o l'accettazione di uffici pubblici minacciato con deposizione oppure colla scomunica. Parimenti i vescovi, i preti ed i diaconi dovevano rimanere presso quella Chiesa per la quale erano ordinati, ed il passaggio ad un'altra Chiesa era vietato da parecchi sinodi: Arles (314, c. 14), Nicea (c. 15), Calcedone (c. 5) ed altri. Solo quando una grande utilità della Chiesa lo richiedeva, era lecito fare un'eccezione.

5. Riguardo alla relazione del clero col matrimonio, l'Oriente e l'Occidente cominciarono a seguire diversa pratica. Nell'Occidente il papa Leone I, seguendo l'esempio del sinodo di Elvira, proibì generalmente al clero maggiore, anche ai suddiaconi, l'uso del matrimonio. Naturalmente questa innovazione non fu messa in pratica subito e da per tutto. Persino nella Spagna, dove fu praticata per primo, come attesta il papa Siricio, ancora nella fine del quarto secolo, molti preti vivevano in matrimonio. Anzi nelle campagne e nelle città minori, secondo un accenno di S. Ambrogio, ciò sembra essere stata fino allora la regola. Stante però la preferenza attribuita dalle Sacre Scritture alla verginità in paragone al matrimonio, e poichè

tutti gli uomini insigni erano in favore della vita più perfetta, alla legge del celibato non potè mancare la vittoria.

La Chiesa greca si attenne all'antico ordinamento, secondo il quale i chierici maggiori, dopo l'ordinazione non potevano più contrarre matrimonio, ben però continuare il matrimonio antecedentemente contratto. Fu fatto bensì il tentativo di farle accettare l'ordinamento più severo, presentando una legge sul celibato al concilio di *Nicea*. Quella proposta però fu rigettata, principalmente per le proteste del vescovo egiziano *Pafnuzio*. Del resto, anche in Oriente una parte notabile del clero volontariamente rinunziava al matrimonio. I vescovi erano in gran maggioranza celibi. *Giustiniano I* ed il *Trullano* del 692 (c. 48), il quale coi suoi canoni volle compiere i due ultimi sinodi generali, e perciò fu chiamato Πενθέκτη, *Quinisexta synodus*, li obbligò persino alla continenza. Solo i nestoriani seguirono per alcun tempo una disciplina più larga. Barsuma di Nisibi concesse il matrimonio a tutti gli ecclesiastici, anche ai vescovi e monaci, e lo stesso ordinò un sinodo di Seleucia-Ctesifonte (499). Il patriarca Mar Aba I, invece ritornò a prescrivere il celibato ai vescovi (544) [1].

6. Se il sinodo di *Nicea* respinse la proposta del divieto del matrimonio ai preti, dall'altra parte pubblicò un canone sulla condotta dei chierici celibi. Per prevenire falli e sospetti proibì (c. 3) agli ecclesiastici di tenere presso di sè una donna *(συνείσακτος, mulier introducta, extranea)*, eccettuate la madre, la sorella, la zia, ed in genere persone che non potevano suscitare sospetto; il qual canone fu ripetuto da altri sinodi. Il sinodo d'Ancira del 314 (c. 19) aveva proibito generalmente la coabitazione con persone celibi di diverso sesso, a cagione dei pericoli che seco recava.

[1] Assemani, *Bibl. orient.*, III, I, 429; III, II, 872.

§ 61.

Condizione giuridica del clero. Il foro ecclesiastico [1].

Per non essere impedito nell'esercizio del suo ministero, il clero sin da Costantino Magno fu esentato dagli *impieghi municipali* [2]. Costanzo li esentò pure, insieme ai loro congiunti, dalle imposte straordinarie [3]. Siccome però questi privilegi inducevano molti a farsi ordinare solo per godere dell'immunità del clero o per scansare gli oneri civili; fu proibito ai *decurioni* ed ai *ricchi* in genere di entrare nello stato ecclesiastico [4]. Questa legge rimase in vigore almeno fino a tanto, che i decurioni, secondo le leggi degli Imperatori posteriori, specie di Teodosio, poterono ricevere gli ordini solo quando, colla cessione dei loro averi, sia alla curia intiera, sia a persone particolari, avevano adempito ai loro doveri verso lo Stato [5]. Similmente nel regno dei Franchi il prendere gli ordini, siccome esentava dall'obbligo della milizia e da molte imposte, dipendeva dal consenso del re. Un'eccezione sussisteva solo per i figli degli ecclesiastici [6].

Al *privilegium immunitatis* nell'impero romano si accoppiò presto il *privilegium fori*. Già il terzo sinodo di Cartagine (397, c. 9) ingiunse ai chierici di sporgere le loro querele al tribunale ecclesiastico, il concilio di Calcedone (c. 9) fece lo stesso almeno per le cause tra i chierici. Altri sinodi [7] permisero il rivolgersi al tribunale laicale solo col consenso del vescovo. Per i laici, in principio, sotto questo riguardo non vi fu un obbligo. Giustiniano [8] però rimandò pure essi al tri-

[1] Riffel, *Verhältnis zwischen Kirche und Staat*, 1836, p. 153 segg.; 180 segg. — Löning, *Gesch des deutschen Kirchenrechts, I.*

[2] *Cod. Theod.*, XVI, 2, 1. 2. — *Eus.* X, 7.

[3] *Cod. Theod.*, XVI, 2, 8.

[4] *Ibid.* L. 3, 6.

[5] *Ibid.* XII, 1, 104.

[6] *Conc. Aurel.*, 511, c. 5.

[7] *Angers*, 453, c. 1; *Vannes*, 465, c. 9.

[8] *Nov.* 79; 83; 123, c. 8. 21. 22.

bunale ecclesiastico ed istituì per il clero un foro privilegiato. Perciò nelle cause dei chierici giudicavano i vescovi, in quelle dei vescovi i metropoliti ed i patriarchi. Trattandosi di delitti, il chierico, essendo giudicato dal superiore ecclesiastico ed espulso dal suo stato, veniva consegnato poi al tribunale secolare per ulteriore punizione. Nell' Occidente, cioè nel regno dei Franchi, non si andò tanto oltre. In sostanza, ivi si formò una procedura mista: il tribunale secolare abbisognava del consenso del vescovo per poter procedere contro un chierico; le liti tra chierici e laici dovevano essere discusse in presenza del superiore ecclesiastico: al vescovo competeva una parte conveniente nel giudizio su delitti di persone ecclesiastiche, eccetera [1]. Solo i vescovi, sin dal sesto secolo venivano giudicati regolarmente dinanzi al sinodo e, invece delle pene stabilite dalla legge secolare per il delitto, erano puniti di corrispondenti pene ecclesiastiche.

Oltre quelle dei chierici, anche altre cause venivano sottoposte (o portate) ai tribunali ecclesiastici. In base al monito dell'apostolo Paolo nella prima ai Corinti (VI, 1 seqq.), di non portare le cause ai giudici pagani, ma di comporle tra loro, ben presto s' introdusse l' uso fra i cristiani, di ricorrere all'*arbitrato* dei vescovi nelle liti civili. Col decreto di Costantino Magno (318-333), che una causa, su proposta anche d'una parte sola e nonostante la protesta dell'altra, poteva essere deferita al vescovo, i vescovi ebbero perfino una giurisdizione reale, che faceva concorrenza a quella dei tribunali ordinari. Gl' imperatori Arcadio (398) ed Onorio (408) soppressero questo privilegio; l'arbitrato però rimase presso di loro, finchè si mantenne l'impero romano.

I *beni della Chiesa*, eccettuato un breve tempo sotto Costantino, furono soggetti all'imposta fondiaria. Dalle servitù e dalle imposte straordinarie furono esentati presto (Cod. Theod. XVI, 2, 34. 40), ma non per lungo tempo, chè Valentiniano nel 441 tolse tutti i privilegi dati ai proprietari di fondi (Cod. Theod. XV, 3, 3).

1 *Sinodo di Orleans*, 541, c. 20; — *Macon* 581, c. 7; — *Chlotarii II* capit., 614.

§ 62.

Origine delle parrocchie [1].

Già nel III secolo si parla di *chiese rurali*. Queste divennero più frequenti nel IV secolo, quando il paganesimo da per tutto cedè il posto al cristianesimo. Anche per esse furono istituiti vescovi, come risulta dalla frequente menzione che sull'inizio di questo periodo si fa dei *vescovi rurali* ossia *χωρεπίσκοποι*. Questa evoluzione però sembrava non essere senza pericolo. I sinodi di Ancira del 314 (c. 13) e di Antiochia del 341 (c. 10) si videro costretti ad interdire ai vescovi rurali di ordinare preti e diaconi, senza il permesso del vescovo urbano. Il sinodo di Sardica (c. 6) proibì addirittura di costituire un vescovo nei villaggi e nelle città piccole, affinchè non si recasse pregiudizio alla dignità ed autorità episcopale. Il sinodo di Laodicea verso il 380 (c. 57) volle sostituire i vescovi rurali ai *periodeuti* (*περιοδευται*), i quali probabilmente erano sacerdoti, che, avendo sede nella città, esercitavano il loro ministero nelle campagne. Queste prescrizioni non furono attuate subito da per tutto, perchè ancora nel V secolo incontriamo molti vescovi rurali. Per quanto però non fossero osservate subito da per tutto, pure iniziarono un nuovo sistema di organizzazione ecclesiastica. Perciò l'amministrazione di quelle chiese fu d'allora in poi commessa ai *preti*, e mentre il loro ufficio in principio fu probabilmente solo temporaneo e transitorio, e la loro giurisdizione pastorale più o meno ristretta, quello ben presto divenne fisso, questa più ampia. Così si originò nella campagna il *sistema parrocchiale*, cioè un certo numero di chiese con il culto sostanzialmente intiero, fatto dai preti,

1 THOMASSIN, *Vet. et nov. eccles. discipl.*, p. I, l. II, c. 21-23. — HINSCHIUS, *Kirchenrechts* § 90. — LÖNING, *Gesch. des Kirchenrechts* II, 346 segg. — STUTZ, *Gesch. des Kirchenrechts Benefizialwesens*, I, 1897; — IMBART DE LA TOUR, *Les paroisses rurales dans l'ancienne France*.

mentre nelle città maggiori perdurava l'ordinamento antico, secondo il quale il culto divino era celebrato solo dal vescovo, sebbene coll'assistenza dei preti: ovvero là dove, come in Roma, vi erano più chiese, la consecrazione almeno si faceva solo nella chiesa vescovile (§ 23). L'evoluzione, della quale ci mancano notizie più particolareggiate, si compì in poco tempo. Il VI canone di Calcedone che proibiva l'ordinazione assoluta, e stabiliva che l'ordine si poteva conferire solo per un determinato ufficio ecclesiastico, presuppone il nuovo ordinamento già vigente in Oriente; la frequente menzione di chiese rurali nel VI secolo lo dimostra per l'Occidente. Queste chiese furono spesso erette da ricchi possidenti, e l'erezione servì loro spesso per titolo a nominare essi stessi i chierici per le loro chiese. Il sinodo di Orléans del 451 (c. 33) sembra riconoscere quel titolo, il *giuspatronato*. Del resto, la provisione delle chiese spettava al vescovo; egli era il superiore delle nuove chiese, ed ogni anno doveva informarsi del loro stato e dare opportuni ordini per il loro meglio.

Entro i confini del territorio delle chiese parrocchiali non di rado sorsero altre chiese, parte per comodo della popolazione troppo distante dalla parrocchia, parte per speciale venerazione di qualche Santo. I capi delle parrocchie maggiori, cui sottostavano molti altri preti, sin dal VI secolo, avevano il titolo di *arcipreti*, così pure il primo prete della chiesa cattedrale.

§ 63.
Nuovi patriarcati.

1. Il sinodo di Nicea (c. 6) ordinò che i diritti dei vescovi di *Roma*, *Alessandria* ed *Antiochia*, nonchè degli altri metropoliti superiori rimanessero intatti. Però pochi anni dopo avvenne un fatto, il quale contribuì molto a trasformare le condizioni di precedenza nella Chiesa, la fondazione della Nuova Roma ossia **Costantinopoli**. Siccome la divisione metropolitana imitava in genere la divisione politica dell'impero Romano,

l'ordine vigente richiedeva che il vescovo della nuova capitale avesse un grado maggiore. Primo a dargli questa prerogativa fu il sinodo di Costantinopoli del 381, attribuendo (c. 3) al vescovo della nuova Roma il *grado d'onore* immediatamente dopo il vescovo dell'antica Roma. Questa questione ebbe termine nel sinodo di Calcedone, nel quale (c. 28) al vescovo di Costantinopoli fu attribuita la consacrazione dei vescovi delle diocesi di *Ponto*, *Asia* e *Tracia*. La Chiesa di Costantinopoli entrò con ciò in pari grado colle Chiese di Roma, Alessandria e Antiochia; il suo vescovo divenne *patriarca*, come allora furono chiamati i vescovi di quelle Chiese, e le diocesi dei vescovi di Cesarea, Efeso ed Eraclea, detti esarchi, furono assorbite dal nuovo patriarcato. La Sede romana, nella persona di Leone I, protestò energicamente contro questa novità, ma invano. I vescovi di Costantinopoli mantennero la loro prerogativa, e come espressione della medesima ebbero sin dal VI secolo il titolo di *patriarca ecumenico*. Giustiniano in un editto [1] chiamò la Chiesa di Costantinopoli addirittura capo di tutte le altre Chiese. Gregorio I combattè quel titolo nella persona del patriarca Giovanni il digiunatore, però il titolo rimase, ed in fine fu rivendicato dai patriarchi stessi, laddove prima per lungo tempo fu dato loro solo da altri [2].

2. Una simile promozione ebbe contemporaneamente la sede di **Gerusalemme**. Solo il motivo, per essa, non fu politico bensì religioso. Fino allora il vescovo della santa città era stato sotto il vescovo di *Cesarea*, suo metropolitano, aveva goduto però d'una certa autorità rispetto agli altri vescovi della provincia. Il sinodo di Nicea (c. 7) gli attribuì espressamente il posto d'onore (se prima o dopo il metropolita?), essendo consuetudine ed antica tradizione che il vescovo di Elia fosse in maniera speciale onorato. Questo grado d'onore non bastò ai vescovi posteriori, che agognavano il patriarcato; e Giovenale ebbe dal sinodo di Calcedone

[1] *Cod. Iust.*, 1, 2, 24.
[2] *Th. Qu.*, 1889, p. 346-348.

la giurisdizione almeno nelle tre *province palestinesi*, avendo ottenuto da Teodosio II, non senza frode, anche la Fenicia e l'Arabia [1].

3. In conseguenza della *controversia dei tre capitoli* sorsero due nuovi patriarcati o piuttosto patriarcati titolari, poichè in essi l'elevazione del grado si estese solo al titolo. Allorchè sul principio del settimo secolo fu divisa la provincia di Aquileia ed il metropolita di **Grado** o Aquileia-Grado si riconciliò con Roma, il metropolita di **Aquileia**, in segno della sua indipendenza, assunse il titolo di patriarca. Poco dopo, questo titolo fu dato dalla Sede apostolica pure a quello di Grado, acciocchè non rimanesse inferiore in dignità al suo collega scismatico. Il patriarcato di Grado, nel 1451, fu trasferito a *Venezia*, l'altro, dopo la distruzione d'Aquileia, a *Udine*, e nel 1751 soppresso. Cfr. Hefele, II, 922 segg. W. Meyer, *Spaltung des Patriarchats Aquileia*, 1898 (Abh. Göttingen N. F. II, 6).

§ 64.

La Chiesa romana ed il suo primato [2].

Il primato della Chiesa romana fu riconosciuto in molteplici occasioni. I sinodi di Costantinopoli (c. 3) del 381 e di Calcedone (c. 28) ne fanno testimonianza nei noti canoni riguardo all'ordine del vescovo di Costantinopoli. Nei sinodi generali di questo tempo, la Chiesa romana occupa il primo posto (v. § 65). Il sinodo di *Sardica*, riconobbe il primato della Chiesa romana nel decidere le cose ecclesiastiche, ordinando (c. 3-5) che un vescovo, in caso di deposizione da parte del sinodo provinciale, potesse appellarsi al papa, il quale, se non confermava la sentenza della prima istanza, poteva fare un nuovo processo per mezzo dei vescovi d'una provincia confinante *(iudices in partibus)*, oppure sotto la presidenza dei suoi legati. Con ciò il primato della Chiesa romana era espresso solennemente. Ma nei paesi lontani, questo decreto fu messo poco in pratica,

[1] Cf. Le Quien, *Oriens christianus*, 1740, III, 133 seqq. — Hefele, II, 213, 477, 502. — *Rev. de l'Orient chrét.*, 1809, p. 44-57.

[2] H. Grisar, *Gesch. Roms und der Päpste im Mittelalter*, I, 1901 (traduzione italiana).

e nell'Oriente, anche per le distanze locali, non potè ottenere una importanza maggiore. Anche nell'Africa occidentale, i canoni di Sardica sul principio rimasero inosservati; e quando vi furono introdotti, vi comparvero sotto la veste dei canoni del concilio niceno, coi quali ben presto furono frammischiati; la qual circostanza non era adatta a rendere favorevoli ad essi gli africani. Di più, in quel caso trattavasi di un prete, mentre il decreto di Sardica riguardava solo i vescovi, ed un altro decreto (c. 17) non potevasi ben riferire a Roma. Il prete Apiario di Sicca, essendo stato deposto dal suo vescovo, si rivolse al papa Zosimo, e questi ordinò che fosse ristabilito nel suo ufficio. Questo modo d'agire poteva tanto più dispiacere agli africani, poichè una estensione troppo ampia del diritto d'appello non poteva non recare conseguenze perniciose. Perciò nel sinodo plenario del 418 essi proibirono ai preti, diaconi e chierici inferiori di appellare ad un tribunale transmarino, e siccome Zosimo volle rispettata la sua sentenza, s'iniziarono trattative che durarono parecchi anni. Il sinodo di Cartagine del 424 dichiarò addirittura un'usurpazione dei diritti della Chiesa africana, l'accettazione dell'appello a Roma. Ciò nondimeno si ebbero appelli dall'Africa a Roma, ed i canoni di Sardica furono accettati in tutta la Chiesa. Nei medesimi, inoltre, il primato della Chiesa di Roma viene riferito alla sua fondazione dall'apostolo S. Pietro, poichè quella prerogativa le fu concessa in onore di Pietro. Nel sinodo di *Calcedone* (c. 28) bensì, come ragione in favore di essa, fu addotta l'importanza politica di Roma; ma questo modo di vedere proveniva solo dalla tendenza di creare un titolo per rendere la sede di Costantinopoli superiore ai patriarcati orientali. Del resto anche in Oriente, come ragione del primato di Roma, è riconosciuta la fondazione fatta da S. Pietro. Si ricordino le parole dei vescovi orientali dirette al papa Simmaco, degli imperatori Anastasio e Giustiniano al papa Ormisda [1], di

[1] *Epp. Rom. Pont.*, ed. Thiel., p. 710. 742. 875 segg.

Costantino Pogonato a Leone II, e dei vescovi Stefano di Larissa e Stefano di Dor [1].

Un *titolo* speciale per i successori di S. Pietro, come non esisteva prima, così neppure adesso; giacchè i nomi *papa*, *apostolicus*, *vicarius Christi*, *summus sacerdos*, *summus pontifex*, *sanctus*, ecc. si davano pure ad altri vescovi. Però il vescovo Ennodio di Pavia e Cassiodoro cominciarono nel VI secolo a riservare al vescovo di Roma il titolo di *papa*, ed il loro esempio coll'andar del tempo fu generalmente imitato. Il titolo di *servus servorum Dei* se lo attribuì pel primo *S. Gregorio I.*

I tratti notevoli della storia dei papi di questo periodo, sono riferiti in sostanza nelle altri parti di questa storia. Solo poche cose bisogna ora aggiungere. Il numero dei papi è abbastanza grande (53), giacchè i pontificati erano per lo più brevi; i più lunghi furono quelli di Silvestro (314-335) e di **Leone I** (440-461). Questi fu personaggio di una celebrità mondiale a cagione del suo felice incontro con Attila, e si segnalò per l'energia colla quale fece valere il primato di Roma. Spinto dalla convinzione di essere chiamato, qual successore di Pietro, a governare la Chiesa universale, si adoperò a far sentir la sua voce ovunque era necessaria la sua sollecitudine, nell'Oriente e nell'Occidente. Là gli diedero da fare specialmente le controversie *eutichiane*, e qui più di tutto lo costrinse ad agire la condotta del metropolita di Arles, *Ilario*. In questo affare Leone fu aiutato da un editto di *Valentiniano III* (445), secondo il quale senza l'autorità della Sede romana non doveva intraprendersi nulla: *ne quid praeter auctoritatem Sedis istius inlicitum praesumtio attentare nitatur*. — Cf. Leon. Epp. 10-11.

Dopo Liberio e Damaso (§ 50) questo periodo presenta ancora quattro elezioni doppie e scismi.

1. Alla morte di papa Zosimo (418), furono proclamati papi l'arcidiacono **Eulalio** ed un giorno dopo il prete **Bonifacio**, la quale discordia cagionò grandi tumulti. Un sinodo di vescovi italiani, convocati dall'Imperatore Onorio, cercò invano di comporre il conflitto, e già si pensava a farne uno generale, quando Eulalio, contro il divieto di quel sinodo, andò a Roma nella Pasqua del 419 per la funzioni religiose. L'Imperatore perciò lo rigettò, e Bonifacio fu riconosciuto per legittimo vescovo. — Cf. Baron., Annal., 418-419. — Corpus. script. eccles. lat. Vindob., vol. XXXV, 59 e 84. — Lib. pontif., ed. Duchesne 1, 228.

[1] Harduin, II, 1116; III, 711. 1462.

2. Alla morte di Anastasio II nel 498 furono eletti il diacono **Simmaco** e l'arciprete **Lorenzo**; quest'ultimo specialmente per opera del Senatore Festo, il quale credeva poter fare cessare lo scisma acaciano, se l'enotico fosse stato accettato dal papa. La sentenza del re Teodorico, cui si erano rivolte ambedue le parti, fu bensì favorevole a Simmaco (499), il quale allora diede al suo avversario il vescovado di Nocera; però i senatori Festo e Probino, nel 501, sporsero querela contro di lui, e per le loro insistenze Teodorico incaricò Pietro vescovo di Altino, dell'amministrazione della Chiesa romana in qualità di visitatore. Questo provvedimento era poco adatto a ristabilire la pace, giacchè Pietro favoriva i Laurenziani. Il re allora ordinò un esame delle querele, ed un sinodo romano del 502 dichiarò Simmaco innocente. I suoi avversari però continuarono l'opposizione, e poichè Lorenzo ritornò a Roma, lo scisma crebbe. Solo il comando di Teodorico, che le chiese occupate dai Laurenziani, fossero rilasciate a Simmaco (506), ristabilì se non la pace, almeno l'unità. Lorenzo si ritirò per il resto della vita († prima del 514) in una villa del suo protettore Festo. — Cf. *Pfeilschifter*, Theodorich der Grosse, 1896, p. 55-125.

3. Felice III (IV), il quale dovette il suo innalzamento al re degli Ostrogoti (§ 60), probabilmente per impedire contese nella elezione, che dovevano a ragione temersi, atteso le condizioni d'Italia, nominò, morendo, suo successore l'arcidiacono **Bonifacio** (530-32); ma la maggioranza del popolo elesse **Dioscoro.** Lo scisma ebbe però termine, morendo Dioscoro dopo poche settimane, ed allora Bonifacio II fu universalmente riconosciuto. L'agire di Felice, dunque, fu considerato come illegale. Tuttavia anche Bonifacio designò un successore nella persona del diacono Vigilio, ritirò però il decreto, come contrario ai canoni. — Cf. Holder, *Die Designation der Nachfolger durch die Päpste*, 1892; Annalen für kathol. Kirchenrecht, 1894, II, 409-433.

4. Un'altra discordia ebbe luogo verso la fine di questo periodo. Essa già si temeva dopo la morte di Giovanni V (686), ma scoppiò solo dopo la morte di Conone (687). Una parte elesse l'arciprete *Teodoro*, l'altra l'arcidiacono *Pasquale*, e dopo qualche tempo la maggior parte si accordò sulla persona di **Sergio.** Però non si ottenne piena concordia, poichè Pasquale, aiutato dall'esarca di Ravenna, continuò alcun tempo nelle sue pretese. — Cf. *Liber pont.* ed. Duchesne, 1, 371.

§ 65.

I Sinodi [1].

A cagione delle molte controversie, si sviluppò in questo periodo una vivissima azione sinodale. Già al principio di esso vediamo un sinodo ecumenico, a cui dovettero tener dietro cinque altri. Due di questi, il primo (381) ed il secondo (553) di Costantinopoli, per sè non furono che concili generali dell'Oriente, essendo stati convocati al primo solo i vescovi orientali, mentre dall'altro la Sede romana si tenne deliberatamente lontana; ebbero però autorità ecumenica col consenso dato dall'Occidente. Gli altri furono sinodi dell'impero, poichè i partecipanti si limitarono quasi ai soli confini di esso; tuttavia poterono essere considerati come ecumenici, perchè il cristianesimo aveva di poco sorpassati i confini dell'impero, ed anche perchè, fuori del medesimo, il solo arianismo aveva maggior diffusione in questo periodo. Alcuni sinodi però, come quello di Sardica del 343 e di Efeso del 449, benchè fossero convocati come ecumenici, non meritarono quel titolo, giacchè l'uno non sciolse il còmpito propostogli, e l'altro difese persino una dottrina falsa.

Quel che riguarda l'ordinamento dei *sinodi ecumenici*, la loro convocazione fu fatta dall'*Imperatore*, e ciò si spiega col loro carattere di sinodi dell'impero. Si invitavano specialmente i metropoliti, i quali però non solo dovevano venire personalmente, ma dovevano anche portar con sè parte dei loro suffraganei. Anzitutto era considerata necessaria la presenza o la rappresentanza dei patriarchi. L'Occidente, stante le grandi distanze locali, vi era rappresentato per lo più dai legati della Sede romana o di un sinodo romano. E l'imperatore, com'egli personalmente convocava i sinodi, così in essi manteneva, sia in persona sia per mezzo di commissari, l'ordine esteriore. Attesa l'eccitazione degli animi al tempo dei sinodi, ciò non solo era desiderabile, ma addirittura necessario. Finalmente l'imperatore dava ai canoni la sua conferma, impartendo ad essi la forza di leggi. Le deliberazioni ecclesiastiche però venivano lasciate ai vescovi quali membri propriamente detti del sinodo. Fra essi avevano il primo posto i *papi*, ossia i loro legati, poichè in nessuno dei sinodi di quel tempo i papi furono presenti in persona. La loro preminenza manifestavasi non solo per il posto che occupavano nelle sedute, ma pure per l'ordine nella sottoscrizione degli atti. Col voto dei loro legati, i papi consentivano ai canoni dei sinodi. La conferma con un atto speciale del papa non era considerata necessaria. Ciò risulta a sufficienza dal fatto, che la conferma imperiale fu data subito dopo la formolazione dei canoni, o dopo la chiusura del sinodo, prima adunque che si potesse ottenere la conferma del papa, la quale, se fosse vera la teoria dell'approvazione, avrebbe dovuto precedere necessariamente.

Oltre i sinodi ecumenici in cui era rappresentata la Chiesa universale, vi furono pure sinodi, nei quali, come nel 381 a Costantinopoli ed in Roma nel 680, si radunarono solo o i vescovi d'Oriente o quelli d'Occidente. Essi vengono detti comunemente *sinodi generali*. A questi seguivano i sinodi *patriarcali, nazionali, provinciali e diocesani*, cioè adunanze dei vescovi o del clero dei rispettivi territori, ai quali bisogna aggiungere ancora i *concilii plenarii*, come furono detti i sinodi dei vescovi di tutte le province dell'Africa occidentale. I sinodi provinciali, secondo i canoni di Nicea (c. 5) e di Calcedone (c. 17), si dovevano tenere due volte l'anno; e secondo il sinodo d'Orléans del 533 (c. 2) ed altri del VI secolo, almeno una volta ogni anno. Alcuni sinodi (Auxerre 585, c. 7; Huesca 598, c. 1; Toledo 693, c. 7) impongono pure ogni anno un sinodo diocesano.

Un carattere singolare ha la *σύνοδος ἐνδημοῦσα* di Costantinopoli, cioè l'adunanza dei vescovi presenti (ἐνδημοῦντες) nella capitale, convocata dal patriarca per

[1] Hefele, *Conciliengesch.* I, 1 segg. — Funk, *Abhandl. und Untersuchungen*, I, 39-121, 498-508. — *RE. d. chr.*, I, 317-323*. — *Th. Qu.*, 1901, p. 268-277.

consultare sopra le questioni e le contese a lui deferite. La presenza in principio fu probabilmente solo casuale; in seguito però vari vescovi ebbero ordine di stabilirsi per qualche tempo nella capitale come consiglieri del Patriarca.

Il diritto di *partecipazione* ai sinodi spettava solo ai vescovi, ossia al clero. Solo in Ispagna vigeva un'altra disciplina, e sin dalla metà del VII secolo incontriamo pure i grandi del popolo come membri dei sinodi, e ne sottoscrivono gli atti dopo i vescovi e gli abbati. In Francia i *Concilia mixta* sorsero più tardi [1].

Gli *oggetti* da discutersi erano svariatissimi. Nei sinodi si trattava di accomodare tutte le difficoltà sorte nella Chiesa, e riguardanti persone o cose, la fede o la disciplina o il governo. Le decisioni su queste materie venivano concepite in forma di canoni, i quali, per facilitarne l'uso, furono raccolti di buon tempo nelle **collezioni di canoni**. Le più importanti di esse sono, nelle Chiesa greca, la collezione di *Giovanni Scolastico* di Antiochia, circa il 550, che fu poi patriarca di Costantinopoli; nella Chiesa latina, quella di *Dionisio* il *Piccolo*, circa il 500, il quale, oltre i canoni dei sinodi, raccolse pure i decreti dei papi da Siricio (384) fino ad Anastasio II (498) [2] e la *spagnuola*, fatta nel VII secolo e che per lungo tempo, sebbene a torto, fu attribuita a Isidoro di Siviglia [3]. Nelle due prime collezioni vi sono pure i *Canoni apostolici*, che formano la fine delle Costituzioni apostoliche (§ 75) e senza dubbio sono del compilatore di quest'opera. Il loro numero è di 85; Dionisio il Piccolo ne raccolse però solo i primi 50.

Le firme dei membri dei sinodi ecumenici si trovano presso Harduino I, 312, 1527; II, 627: III, 1423. Nei sinodi di *Nicea* e di *Efeso* ai legati romani precedono Osio di Cordova e Cirillo d'Alessandria. Quest'ultimo però rappresentava pure il Papa,

[1] Cfr. LÖNING, *Gesch. des deutschen Kirchenrechts*, 2, 138 segg.
[2] *P. L.*, t., 67.
[3] *P. L.*, t., 84.

forse anche il primo, e se in altri casi qualche altro vescovo figura prima dei legati della Chiesa romana, bisogna riflettere che questa non era rappresentata mai dal suo vescovo. Gli atti di *Calcedone* non furono firmati dai legati, perchè protestarono contro il canone XXVIII. La loro precedenza però, fu espressa nei protocolli delle singole sessioni. — Cfr. *Harduin*, II, 366, 383, 446, 458, 467, 502, eccetera. Il settimo e l'ottavo sinodo mostrano il medesimo fatto. — *Harduin*, IV, 455; V, 922.

CAPITOLO IV.

CULTO, DISCIPLINA E COSTUMI [1].

§ 66.

Battesimo e catecumenato [2].

La pratica del battesimo, al principio di questo periodo, fu la medesima che in origine. Finchè vi erano pagani da convertire, bisognava battezzare molti *adulti*. Inoltre anche i figli di parenti cristiani ricevevano il sacramento della rigenerazione spesso in età matura, alle volte solo sul letto di morte. Ma nel V secolo su ciò avvenne un cambiamento, quando cioè il *battesimo dei fanciulli* divenne generale, essendosi prima praticato più o meno spesso. Non piccola parte in questa evoluzione l'ebbe il pelagianismo, servendo la sua opposizione contro il battesimo dei fanciulli a promuoverlo di più.

Nondimeno si mantenne ancora per qualche tempo il *catecumenato*. In pari tempo incontriamo una pratica, la quale, benchè rimonti al periodo precedente, tuttavia adesso solo si presenta sotto forma determinata. Quei catecumeni che erano decisi di ricevere il battesimo e dalla Chiesa eran creduti degni di essere am-

[1] DUCHESNE, *Les origines du culte chrétien*, 1889; 2. ed. 1902. — CABROL, *Étude sur la Peregrinatio Silviae*, 1895.
[2] *Letteratura*, § 22. — F. PROBST, *Katechese und Predigt vom Anfang des 4 bis zum Ende des 6 Iahrh.*, 1884. — FUNK, *Abhandl. und Untersuchungen*, I, 209-241. — *Th. Qu.*, 1899, p. 434-443. — *Studien zur Gesch. der Theologie und Kirche*, IV, 2 (1899).